



COMUNE DI NIMIS

PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO SEGRETERIA

N. di Reg. Gen. 124 in data 06-06-2018

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 25 DEL 06-06-2018

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2018-2019 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per l'individuazione dell'operatore economico che seguirà la prestazione del servizio di adeguamento del sistema di gestione della privacy del Comune alle disposizioni del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati (UE 2016/679) e incarico DPO (data protection officer). Aggiudicazione per il periodo 2018/2019.

CIG: Z9223E3FB2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco N. 1 del 31.10.2016 (prot. n. 7740/2016) di nomina dei titolari di posizione organizzativa e da ultimo il Decreto del Sindaco N. 6 del 08.05.2018 (prot. n. 3434/2018) di nomina del Segretario Comunale quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27/03/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 del Comune di Nimis;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 05.04.2018 sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio;

Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale è efficace dal 25 maggio 2018;

Visto l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer o DPO*) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;

Visto altresì che il Regolamento, all'art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
- d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- g) riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Presa atto dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;

- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto amministrativo;
- abbia un elevato standard deontologico;

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio in questo Comune perché il personale è sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia ovvero non può svolgere la funzione di cui in oggetto in assenza di conflitto di interesse;

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n.79 del 23.05.2018 è stato deliberato di procedere all'affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il periodo 2018 – 2019 demandando al responsabile amministrativo tutti gli adempimenti necessari per il legittimo affidamento del servizio in questione ed il relativo impegno di spesa;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento europeo in questione e di individuare **per questa amministrazione pubblica un DPO esterno** che supporti l'amministrazione nello svolgimento delle seguenti mansioni (*meglio specificate nel disciplinare in allegato*):

- ☐ individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d'impatto;
- ☐ attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
- ☐ indicazione delle azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
- ☐ programmare sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;

Dato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e di aver rispettato i prezzi di riferimento di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014;

Preso atto che nonostante l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni possono procedere all'affidamento diretto di appalti di importo inferiore ai 40.000 € anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e quindi non ci sia l'obbligo di legge di una previa consultazione di ulteriori preventivi per affidamenti inferiori ai 40.000 € e stante i ristretti margini temporali si sia comunque ritenuto opportuno effettuare una quanto più attenta analisi di mercato di riferimento con i servizi di altre società, tra cui lo Studio Cavaggioni con preventivo richiesto e ricevuto con PEC dd 18/05/2018 prot. 424/2018 per un importo di 3.500 € oltre ad IVA per il solo svolgimento della funzione di DPO, nonché di un'informale ricerca di mercato presso altri enti con cui si è valutata un'offerta della DB Informatica per un importo di € 3.940 soltanto per un servizio informatico senza includere la funzione di DPO e del preventivo dd 12/04/2018 della Maggioli con cui veniva richiesto il pagamento annuale di € 3.500 + IVA per il servizio di elaborazione documenti oltre ad € 2.900 + IVA per la funzione DPO, financo a valutare l'offerta dell'ANPCI prot. 3837 dd 22/05/2017 che senza dubbio per la sua funzione istituzionale che riveste, allo stato attuale, potrebbe essere considerata fra le più concorrenziali sul mercato e che ha previsto comunque la corresponsione di una quota annuale pari a € 1.825 oltre ad IVA ai sensi di legge con ciò non comprendendo la funzione di DPO, ma soltanto i servizi ad esso correlati;

Considerato il preventivo della società Swisstech srl già migliore aggiudicataria della gara indetta dai Comuni di Torreano-Taipana-San Vito al Torre, ricevuto in data 23/05/2018 con prot. DSOFF180523F1_Comune Nimis_GDPR pari a € 1.900 oltre ad IVA di legge per un periodo di 12 mesi, per la gestione degli adempimenti previsti dal GDPR, la verifica, l'adeguamento delle misure minime di sicurezza informatica, corsi di formazione del personale, nonché dell'assunzione del ruolo di DPO ai sensi e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 37,38 e 39 del Regolamento Europeo;

Considerato di procedere all'acquisizione del servizio tramite il Mercato Elettronico;

Valutata detta ultima offerta la più economica e completa tra tutte quelle esaminate ricomprendendo non solamente la funzione di DPO ma anche tutte le attività propedeutiche allo svolgimento del servizio come previsto nell'elencazione delle linee generali impartite dall'organo esecutivo e la cui offerta è parte integrante del preventivo presentato dalla società sopracitata;

Valutata altresì l'incertezza normativa nazionale e regionale in merito innanzitutto alla ancora pendente approvazione dello schema di decreto attuativo nazionale del regolamento GDPR che non è stato ancora approvato in via definitiva e al quale i comuni dovranno comunque adeguarsi e considerata anche l'incertezza nell'attuazione della l.r. 26/2014 in relazione all'avvio di alcune fasi comuni che sarebbero dovute essere gestite dall'UTI di riferimento, ma che al momento sono di fatto non avviate e che rendono allo stato attuale ancora difficilmente concretizzabile una mappatura fattuale dei processi e delle attività che sono alla base dell'istituzione dei registri;

Ritenuto in ogni caso che il comune deve avviare il processo di adeguamento alla normativa del trattamento dei dati personali come previsto dal legislatore europeo ;

Dato che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti, prive della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato, di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 € nonché tramite ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG Z9223E3FB2;

Posto che il servizio da affidare è finanziato con fondi propri di bilancio;

Dato atto che trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Acquisito il DURC della società affidataria e l'attestazione dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

Accertata la regolarità e la correttezza tecnica dell'intero procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 196/2003;
- lo Statuto comunale;
- i Regolamenti comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di affidare ex art 36 comm 2 lett a) d.lgs. 50/2016 il servizio di adeguamento del sistema di gestione della privacy alle disposizioni del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati (UE 2016/679) e incarico DPO (Data Protection Officer) per il periodo 2018/2019 alla ditta SWISSTECH SRL di Pordenone, a far data dalla sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato Elettronico, per l'importo di euro 2.850,00 (IVA esclusa), da corrispondere in rate trimestrali posticipate di pari importo;

2) di approvare lo schema disciplinare di incarico per la prestazione del servizio di adeguamento del sistema di gestione della privacy del comune alle disposizioni del nuovo regolamento europeo (ue 2016/679) e incarico DPO;

3) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4) di imputare la spesa sul capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap	Mis.-Pr og.	Piano dei Conti Finanziario					Importo	Soggetto
2018	2018	Z9223E3FB2	85	01-02	1	03	02	06	999	1.159,00	SWISSTECH srl Pordenone
2019	2019	Z9223E3FB2	85	01-02	1	03	02	06	999	2.318,00	SWISSTECH srl Pordenone

a valere sul bilancio di previsione 2018/2020 approvato;

5) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

6) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

7) di dare atto che trattandosi di acquisto tramite il MePA non si applica il termine dilatorio (c.d. standstill period) di cui all'art.32 comma 10 lett a e b del D.LGS.50/2016;

8) di autorizzare, per motivi espressi in premessa, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto;

9) di disporre la comunicazione, al prestatore affidatario dell'appalto, dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nimis, come da codice di comportamento,

in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;

10) di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012.;

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Milic Tomaz

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come introdotto dal D.L. n. 174/2012, la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Duranti Graziana